



ITALIA CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. 158

del 27 APR. 2016

Oggetto: Federazione Italiana di Atletica Leggera: approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento di Giustizia, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del C.O.N.I..

Esecuzione:

D2

Conoscenza:

Consegnata il: - 2 MAG. 2016

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

VISTO il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15;

VISTO lo Statuto del C.O.N.I.;

6

[Signature]

Deliberazione n. 158Riunione del 27 APR. 2016

- 2 -

VISTO lo Statuto della Federazione Italiana di Atletica Leggera;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Nazionale n. 1523 del 28 ottobre 2014 e n.1519 del 15 luglio 2014 con le quali sono stati approvati i Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ed i Principi di Giustizia Sportiva;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Nazionale n. 1512 dell'11 giugno 2014, n. 1518 del 15 luglio 2014, n. 1532 del 10 febbraio 2015 e n. 1538 del 9 novembre 2015 con le quali è stato approvato il Codice della Giustizia Sportiva;

VISTE le note n.430 del 18 gennaio 2016 e n.3055 del 24 marzo 2016 con le quali la predetta Federazione ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento di Giustizia, approvato dal Consiglio Federale con delibera n.27 del 15 gennaio 2016, ed emendato dal Presidente Federale con delibera n.6 del 24 marzo 2016 conformemente alle osservazioni del CONI.

VISTA l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RILEVATO che il testo del predetto Regolamento risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n.242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale, ai Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ai Principi della Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

DELIBERA

l'approvazione, ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del C.O.N.I., del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana di Atletica Leggera, approvato dal Consiglio Federale con delibera n.27 del 15 gennaio 2016, ed emendato dal Presidente Federale con delibera n.6 del 24 marzo 2016 conformemente alle osservazioni del CONI.

Il provvedimento adottato dal Presidente Federale dovrà essere sottoposto a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

Dell'avvenuta ratifica dovrà essere data immediata comunicazione al CONI.

Il testo del Regolamento in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua imprescindibile parte integrante.


IL SEGRETARIO

F.to Roberto Fabbricini

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Responsabile
Dott. Antonello de Tullio






CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

CONI

ATTIVITA' PER LA SEGRETERIA GENERALE
Statuti e Regolamenti

Allegato n. 1

Deliberazione n. 158

Riunione del 27 APR. 2016

Roma, 18 APR. 2016

RELAZIONE PER LA GIUNTA NAZIONALE

Oggetto: **Federazione Italiana di Atletica Leggera**: approvazione ai fini sportivi del Regolamento di Giustizia ai sensi dell'articolo 7 comma 5 lett. l) dello Statuto del CONI.

La Federazione Italiana di Atletica Leggera, rispettivamente con note n.430 del 18 gennaio 2016 e n.3055 del 24 marzo 2016 ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento di Giustizia, approvato dal Consiglio Federale con delibera n.27 del 15 gennaio 2016, ed emendato dal Presidente Federale con delibera n.6 del 24 marzo 2016 conformemente alle osservazioni del CONI.

La normativa in oggetto risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n.242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n.15, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale, ai Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ai Principi della Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva.

Il provvedimento adottato dal Presidente Federale dovrà essere sottoposto a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

Dell'avvenuta ratifica dovrà essere data immediata comunicazione al CONI. La presente relazione è stata predisposta in coscienza professionale sulla base degli elementi noti, in esecuzione dell'attività di supporto al Segretario Generale del CONI, in base all'annuale contratto di servizi tra CONI e CONI Servizi S.p.A., nonché in attuazione della specifica delega rilasciata in tal senso al sottoscritto Responsabile di Statuti e Regolamenti dall'Amministratore Delegato di Coni Servizi S.p.A..

Il Responsabile
Dott. Antonello de Tullio

IL SEGRETARIO

F.to Roberto Fabbricini



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Allegato n. ².....
Deliberazione n. ¹⁵⁸.....
Riunione del... 27 APR. 2016

Allegato alla delibera n. 27/2016

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA Consiglio Federale del 15 gennaio 2016

h

0

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 – Disposizioni Generali sulla giustizia sportiva

1. Tutti gli affiliati, associati e tesserati Fidal come descritti nel vigente Statuto sono tenuti al rispetto ed all'osservanza dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, del Codice della Giustizia Sportiva, delle norme statutarie e regolamentari federali, nel rispetto dei principi di lealtà, probità, correttezza sportiva e disciplina che costituiscono i principi fondamentali dello sport.
2. L'ignoranza dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, del Codice della Giustizia Sportiva, dello Statuto e dei Regolamenti Federali non può essere invocata a nessun effetto.
3. Le Società e le Associazioni che costituiscono la Fidal:
 - a. rispondono direttamente dell'operato di chi li rappresenta ai sensi delle norme federali;
 - b. sono oggettivamente responsabili dell'operato dei propri dirigenti, soci, tesserati e sostenitori agli effetti disciplinari;
 - c. rispondono dell'organizzazione delle competizioni sportive dagli stessi promosse; la mancata richiesta di intervento della Forza Pubblica comporta, in ogni caso, l'aggravamento della sanzione.
 - d. sono altresì responsabili per le competizioni da esse organizzate.
4. Eccezion fatta per provvedimenti strettamente connessi allo svolgimento di attività agonistica di esclusiva competenza dei giudici della manifestazione, nessun tesserato può essere punito senza formale contestazione e nel completo rispetto dei Principi di Giustizia di cui alla sezione 15 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, nel rispetto del procedimento di cui al Codice della Giustizia Sportiva.
5. Gli Organi di giustizia della Federazione possono disporre, in via cautelare e su richiesta delle Parti, la sospensione da ogni attività dei tesserati nei cui confronti è istituito o è in corso procedimento disciplinare.
6. I tesserati diversi dai soggetti deferiti sono tenuti a presentarsi agli organi di giustizia, se convocati nell'ambito di un procedimento disciplinare, compreso quello per illeciti amministrativi.
7. I tesserati e gli affiliati chiamati a fornire elementi istruttori in procedimenti nei quali non rivestono la qualità di parti sono tenuti a fornire tempestivamente agli organi di giustizia risposte complete e veritiere, anche per iscritto se richieste, a tutti i quesiti ad esse rivolti ed a produrre tutti i documenti richiesti da tali organi. La violazione di tale principio è punita quale illecito disciplinare.
8. Il tesserato che abbia notizia che si sia compiuto o stia per compiersi un illecito sportivo ha l'obbligo di informare, con qualunque mezzo rapido e certo, pena il deferimento disciplinare, gli organi preposti al controllo presenti al fatto, o in mancanza la Procura federale, qualunque sia il modo in cui sia venuto a conoscenza dell'atto illecito o del tentativo.
9. Alla Procura federale incombe l'obbligo di collaborazione con quella del CONI e di informarla di ogni infrazione in materia.

10. Il compimento di atti idonei, diretti in modo non equivoco, a commettere infrazioni é punito, se l'azione non si compie o se l'evento non si verifica, con sanzione punitiva meno grave di quella che sarebbe stata inflitta se l'infrazione fosse stata consumata, diminuita da un terzo a due terzi, ad eccezione dei casi di uso di sostanze e di metodi proibiti.
12. Se il tesserato volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla misura stabilita per l'infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.
13. I tesserati devono attenersi al Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI.

Art. 2 – Definizioni

1. Tutti i tesserati federali sono tenuti all'osservanza del Codice della Giustizia Sportiva, delle norme statutarie e dei Regolamenti federali nel rispetto dei principi di probità, lealtà, correttezza sportiva e disciplina. I tesserati federali rispondono in tutti i casi di illecito sportivo, scorretto comportamento morale e civile sia a titolo di dolo che di colpa.
2. Per "illecito sportivo" si intende ogni atto, comportamento od omissione diretto con qualsiasi mezzo ad alterare lo svolgimento di una gara o ad assicurare a chicchessia un indebito vantaggio.
3. Per "scorretto comportamento morale e civile" si intende ogni violazione di norme precettivo-giuridiche ovvero di convivenza sociale e di buona educazione in dipendenza e, comunque, in connessione diretta con il profilo agonistico; nonché dichiarazioni lesive dell'immagine della Federazione, del prestigio, della dignità ed onorabilità di tesserati, associazioni e Federazione, nonché il fornire a terzi notizie o informazioni riguardanti persone o fatti ancora sottoposti all'esame e al giudizio degli organi disciplinari.
4. Per "attività di rilevanza federale" si intende il complesso delle gare, competizioni e manifestazioni a carattere agonistico, indette sotto l'egida federale e come risultante dai calendari federali.

Art. 3 – Fonti normative

1. Costituiscono fonti normative i Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, il Codice della Giustizia Sportiva, lo Statuto federale, le norme del Regolamento Organico e degli specifici Regolamenti di settore, deliberati dal Consiglio federale ed approvati dal CONI, le norme emanate dagli organismi internazionali, disciplinanti lo svolgimento delle attività federali, organizzative ed agonistiche.
2. La prassi e la consuetudine non sono considerate fonti di diritto in assenza di un loro esplicito recepimento nell'ambito delle fonti normative.
3. Il codice di procedura civile costituisce fonte normativa per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento.

TITOLO II SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 4 – Comunicati ufficiali FIDAL

1. I comunicati ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione sull'organo ufficiale della Federazione.

Art. 5 – Sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari sono graduate a seconda della gravità dell'infrazione.
2. L'ammonizione:
viene inflitta per mancanze di lieve entità non precedute da altre violazioni; consiste in un rimprovero scritto accompagnato dall'invito a non reiterare l'infrazione.
3. L'ammonizione con diffida:

Viene inflitta per mancanze di lieve entità in presenza di recidiva: consiste in un rimprovero scritto accompagnato dal preannuncio di più gravi sanzioni nel caso di ulteriori infrazioni.

4. La deplorazione con ammenda:

Viene inflitta alla prima mancanza di non lieve entità e consiste in un biasimo scritto ed un ammenda da 1.000,00 a 5.000,00 Euro;

5. La squalifica:

Viene comminata per infrazioni di maggiore gravità e in caso di inosservanza di precedenti sanzioni, per un periodo da giorni 30 ad anni 3 (tre), ivi comprese le violazioni che attengono ai rapporti organizzativi e funzionali della Federazione,

6. L'inibizione temporanea:

Viene comminata per violazioni disciplinari che determinano l'impossibilità di continuare a ricoprire un incarico sociale o federale per il periodo sanzionato. Il periodo di inibizione non può essere inferiore a giorni 30 e superiore ad anni 3.

7. La radiazione:

E' la sanzione più grave e viene irrogata allorché la gravità della mancanza renda il responsabile indegno di permanere nell'ambito della Federazione.

La sanzione pecuniaria alle società

viene inflitta in conseguenza del comportamento scorretto od omissivo di dirigenti, atleti, sostenitori e per inosservanza di norme istituzionali. Consiste in un'ammenda da 500,00 a 10.000,00 Euro.

Art. 6 – Tutela dell'onorabilità degli organismi sportivi

1. La sospensione di cui all'art. 11 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI deve essere disposta dal Tribunale Federale. Il ricorso avverso detta sospensione deve essere proposto alla Corte d'Appello Federale entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione della sospensione, inviando copia del ricorso al Tribunale Federale.
2. La sospensione di cui al richiamato art. 11, comma 1 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI si applica con riferimento alle sentenze o alle altre misure di cui alla citata disposizione emesse in sede giurisdizionale dopo il 30 ottobre 2012.
3. E' fatto obbligo ai soggetti interessati dai provvedimenti richiamati dall'art. 11, comma 1 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI che ricoprano cariche negli organismi della Federazione o negli organi rappresentativi delle società di comunicare tempestivamente alla Federazione la sopravvenienza di tali situazioni, nonché di fornire alla stessa ogni informazione ed integrazione richiesta.
4. L'inosservanza di detto obbligo costituisce violazione del presente Regolamento.

Art. 7 – Criteri per la determinazione delle sanzioni - Motivazione delle decisioni

1. L'Organo di Giustizia, nel determinare in concreto la sanzione, deve tenere conto della gravità della violazione, desumendola da ogni elemento di valutazione acquisito agli atti del procedimento ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento psicologico. Tiene altresì conto dei motivi che hanno condotto alla violazione, della condotta tenuta dal deferito nel passato, nonché di quella antecedente e susseguente la violazione.
2. La qualifica di dirigente e/o di ufficiale di gara deve essere sempre valutata come circostanza aggravante, anche nei confronti del tesserato chiamato per l'occasione a svolgere le funzioni di ufficiale di gara.
3. Tutti i provvedimenti disciplinari, anche cautelari, debbono essere motivati.

Art. 8 – Casellario disciplinare

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva, tutti i provvedimenti disciplinari definitivi debbono essere trascritti nel Casellario Disciplinare curato dalla Procura federale e custodito presso la Segreteria degli Organi di Giustizia.
2. La trascrizione può essere cancellata solo quando si abbia notizia ufficiale della morte del soggetto cui si riferisce ovvero trascorsi anni 80 dalla data di nascita del soggetto : a tali incombenenti provvede la Procura federale annualmente.
3. Gli Organi Federali hanno diritto, esclusivamente per esigenze del proprio ufficio, di esaminare il Casellario e di ottenere un certificato delle trascrizioni esistenti.
4. Su tutte le controversie circa la trascrizione e la richiesta di certificati decide inappellabilmente il Presidente della Corte federale di appello.

Art. 9 – Circostanze attenuanti ed aggravanti

1. Nel comminare la sanzione l'organo di giustizia potrà tenere conto delle seguenti circostanze attenuanti od aggravanti.
2. Costituiscono circostanze attenuanti:
 - a) aver reagito in stato di ira, determinato da fatto ingiusto altrui;
 - b) aver concorso il fatto doloso della persona offesa a determinare l'evento, unitamente all'azione od omissione del colpevole;
 - c) avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno o essersi, prima del giudizio, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose della infrazione;
 - d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;Possono prendersi in considerazione circostanze diverse da quelle sopra elencate qualora l'Organo Giudicante le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena
3. Costituiscono circostanze aggravanti:
 - a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole,
 - b) aver commesso l'infrazione durante l'esecuzione di una precedente sanzione;
 - c) aver danneggiato persone o cose;
 - d) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere ovvero a recare danni all'organizzazione;
 - e) aver agito per motivi abietti o futili;
 - f) aver, in giudizio, anche soltanto tentato di inquinare le prove;
 - g) aver commesso il fatto a mezzo stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi federali o di qualsiasi altro tesserato;
 - h) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
 - i) avere l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
 - j) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
 - k) aver commesso l'illecito per eseguire od occultare un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio.
4. Quando ricorre una sola circostanza attenuante, la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente ad un terzo.
5. Quando ricorre una sola circostanza aggravante, la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata fino ad un terzo.

Art. 10 – Concorso di circostanze

1. Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il Giudice può aumentarla. In ogni caso, gli aumenti non possono superare il triplo della sanzione massima prevista.

2. Nel caso di concorso di più circostanze attenuanti, l'Organo Giudicante applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il Giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.
3. L'Organo Giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un'infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.

Art. 11 – Valutazione delle circostanze

1. Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'Organo Giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute da questi insussistenti. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'Organo Giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
2. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

Art. 12 – Recidiva

1. Chi dopo essere stato sanzionato per una violazione disciplinare, ne commette un'altra, può essere sottoposto ad aumento sino ad un sesto della sanzione da infliggere per la nuova violazione.
2. La pena può essere aumentata fino ad un terzo:
 - 1) se la nuova infrazione è della stessa indole;
 - 2) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;
 - 3) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.
1. Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento della sanzione può essere sino alla metà.
2. Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della pena, nel caso previsto dalla prima parte del presente articolo, può essere sino alla metà e nei casi previsti sub 1 e sub 2 può essere sino a due terzi; nel caso di cui al numero 3) può essere da un terzo ai due terzi.
3. In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.
4. Rientra nel potere discrezionale del Giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti di pena previsti per la recidiva.
5. La contestazione della recidiva è obbligatoria.
6. L'aggravamento non potrà comunque essere superiore al doppio della sanzione massima prevista.
7. Ai fini della recidiva non si tiene conto delle condanne per le quali è intervenuta riabilitazione.

Art. 13 – Termini – Cause estintive di violazioni e sanzioni

1. I termini perentori sono espressamente qualificati tali nel presente Regolamento.
2. Ogni altro termine s'intende libero.
3. Sono cause estintive delle violazioni disciplinari la prescrizione e l'amnistia.
4. Sono cause estintive delle sanzioni l'indulto e la grazia.

Art. 14 – Inosservanza delle sanzioni

1. Chiunque non ottemperi alle sanzioni che gli sono state inflitte verrà deferito dal Procuratore federale a quelli giudicanti per ulteriori provvedimenti disciplinari.

TITOLO III GIUSTIZIA SPORTIVA

CAPO I NORME GENERALI DEL PROCESSO SPORTIVO

Art. 15 – Principi generali del processo sportivo

1. Tutti i procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
2. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.
5. Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.
6. I componenti degli organi di giustizia e dell'Ufficio del Procuratore federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrivono una dichiarazione con cui attestano di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Nella medesima dichiarazione, ciascun componente attesta altresì l'assenza dell'incompatibilità di cui al successivo comma 8. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.
7. La Procura federale agisce innanzi agli organi di giustizia per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo.
8. La carica di componente di organo di giustizia o dell'ufficio del procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o dell'ufficio del procuratore presso più di un'altra Federazione. Presso la Federazione, ferma la incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale.
9. Gli incarichi presso gli organi di giustizia possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5, dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate.
10. La Procura generale dello Sport istituita presso il CONI coopera con le Procure federali al raggiungimento della finalità di cui al comma 7.
11. Gli organi di giustizia sono soggetti soltanto alla legge ed all'ordinamento sportivo, sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine a procedimenti in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

12. Le disposizioni che precedono si estendono, per quanto compatibili, all'Ufficio della Procuratore federale.
13. La Federazione, con le modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia, dovrà curare la trasmissione di tutte le notizie, gli atti, i documenti e le decisioni ai competenti organi del CONI, secondo le disposizioni del Codice della Giustizia Sportiva e dei Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport e della Procura Generale dello Sport.

Art. 16 – Organi di Giustizia e altri organi dei procedimenti

1. Gli Organi di Giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza.
2. Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del CONI, il Collegio di garanzia dello Sport istituito presso il CONI costituisce Organo di Giustizia di ultimo grado.

Art. 17 – Attribuzioni

1. È attribuita agli Organi di Giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto:
 - a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
 - b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.
2. Gli Organi di Giustizia decidono altresì le controversie loro devolute dallo Statuto e dai regolamenti federali.

Art. 18 – Commissione federale di garanzia

1. La Commissione federale di garanzia, tutela l'autonomia e l'indipendenza degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale. Essa si compone di cinque soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti – ferma l'assenza di conflitti di interesse tra gli stessi e il Consiglio federale, come disposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI – tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori. La carica di componente della Commissione federale di garanzia è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Commissione federale di garanzia presso più di un'altra Federazione.
2. Nei casi di cui all'art. 20, comma 2, dello Statuto federale, la Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:
 - a) su istanza del Consiglio federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati come Giudici Sportivi o come componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;
 - b) su istanza del Consiglio federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore federale, Sostituto Procuratore e Procuratore

Aggiunto, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;

c) adotta nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di omessa o falsa dichiarazione in cui attestati l'assenza delle incompatibilità di cui ai commi 6 e 8 del precedente art. 15, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;

d) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

CAPO II ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

Art. 19 - Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia

1. Spetta ai tesserati, agli Affiliati e agli altri soggetti specificamente legittimati all'uso dallo Statuto o dai regolamenti federali il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.
2. L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
3. Le parti devono stare in giudizio con il ministero di un difensore.

Art. 20 - Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia

1. Il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia è pari a Euro 200,00 (duecento/00) per il giudizio di primo grado e pari a Euro 400,00 (quattrocento/00) per il giudizio di secondo grado.
2. Il contributo è dovuto dal ricorrente o dal reclamante e non è ripetibile.
3. Il versamento del contributo deve avvenire mediante bonifico bancario sul conto corrente federale dedicato, i cui estremi sono indicati sul sito istituzionale della Federazione, nella pagina della Giustizia federale. La disposizione di bonifico deve riportare nella causale la dicitura "Contributo per l'accesso al servizio di giustizia" e l'indicazione del numero di procedimento cui si riferisce, se già presente, ovvero l'indicazione delle parti.
4. Il versamento di cui al comma precedente deve essere effettuato non oltre l'invio o il deposito dell'istanza, del ricorso o del reclamo e deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico.

Art. 21 - Ufficio del gratuito patrocinio

1. Al fine di garantire l'accesso alla giustizia federale, coloro i quali non possono sostenere i costi di assistenza legale hanno facoltà di avvalersi dell'apposito Ufficio istituito presso il CONI, con le modalità di cui all'art. 4 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport.

CAPO III DISPOSIZIONI GENERALI SUL PROCEDIMENTO

Art. 22 - Poteri degli organi di giustizia

1. Gli organi di giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all'articolo 38 dello Statuto.

1. Il giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell'udienza, anche disponendo l'eventuale integrazione del contraddittorio.
2. Il giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie. Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.
3. Il giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile.
4. Gli organi di giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile presso la Federazione.

Art. 23 – Condanna alle spese per lite temeraria


1. Il giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma pari a 10 volte il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500 (cinquecento/00) euro.
2. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto al Procuratore federale.

Art. 24 – Comunicazioni

1. Tutti gli atti del procedimento dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata, il cui indirizzo è indicato sul sito istituzionale della Federazione, nella pagina della Giustizia federale. All'atto dell'affiliazione o del rinnovo della stessa, l'istante deve comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.
2. Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede della Società, Associazione o Ente di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, la Società, Associazione o Ente è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.
3. È onere delle parti di indicare, nel primo atto anche anteriore al deferimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito.
4. Le decisioni degli organi di giustizia sono pubblicate e conservate per un anno nel sito internet istituzionale della Federazione, nella pagina della Giustizia federale, con *link* accessibile dalla *home page*. Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione, della decisione o delle motivazioni se non contestuali alla decisione. La pubblicazione è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista.

Art. 25 – Segreteria degli Organi di giustizia presso la Federazione

1. Gli Organi di giustizia sono coadiuvati da un segretario individuato dalla Federazione.



2. Il segretario documenta a tutti gli effetti le attività proprie e quelle degli Organi di giustizia e delle parti; assiste gli organi di giustizia in tutti gli atti dei quali deve essere redatto verbale.
3. Il Segretario attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni prescritte anche dal giudice, nonché alle altre incombenze che il Regolamento di giustizia, il Codice della Giustizia Sportiva e i regolamenti federali gli attribuiscono.

CAPO IV GIUDICI SPORTIVI

SEZIONE I NOMINA E COMPETENZA

Art. 26 – Istituzione

1. Presso la Federazione sono istituiti i Giudici sportivi.
2. I Giudici sportivi si distinguono in Giudice sportivo nazionale e Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello.

Art. 27 - Competenza dei Giudici sportivi

1. Il Giudice sportivo nazionale pronuncia in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:
 - a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
 - b) la regolarità dei campi o degli impianti e delle relative attrezzature in occasione della gara;
 - c) la regolarità dello *status* e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
 - d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
 - d) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.
2. La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione del medesimo.

Art. 28 - Articolazione funzionale e del Giudice sportivo nazionale

1. Il Giudice sportivo nazionale è competente per tutti i campionati e le competizioni.
2. Il Giudice sportivo nazionale è unico e si compone di 2 componenti, ferma restando la facoltà riservata al Consiglio federale dall'art. 16, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva.

Art. 29 - Nomina del Giudice Sportivo

1. Il Giudice sportivo nazionale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali Giudici sportivi nazionali, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) notai;
 - e) avvocati iscritti negli albi dei relativi consigli dell'ordine;

- g) alti ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.
2. Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
3. Il Giudice sportivo nazionale e ha sede presso la Federazione e giudica in composizione monocratica. Avverso le sue decisioni è ammesso ricorso alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello.

Art. 30 – Nomina della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello e composizione della stessa

1. I componenti della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello sono i medesimi della Corte federale di appello.
2. La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.
3. La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello ha sede presso la Federazione.
4. Avverso le decisioni della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello, per i casi e nei limiti stabiliti, è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'articolo 12 bis dello Statuto del CONI.

**SEZIONE II
PROCEDIMENTI**

Art. 31 – Avvio del procedimento innanzi al Giudice sportivo

1. I procedimenti innanzi al Giudice sportivo sono instaurati:
 - a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore federale;
 - b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Art. 32 – Istanza degli interessati

1. L'istanza deve essere proposta al Giudice sportivo entro il termine di tre giorni liberi dal compimento dell'evento; essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova.
2. L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro il termine di cinque giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare.

Art. 33 – Fissazione della data di decisione

1. Il Giudice sportivo fissa la data in cui assumerà la pronuncia, che è adottata entro il termine di quindici giorni.
2. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice, a cura della segreteria. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.

Art. 34 – Disciplina del contraddittorio con gli interessati

1. I soggetti ai quali sia stato comunicato il provvedimento di fissazione possono, entro due giorni prima di quello fissato per la pronuncia, far pervenire memorie e documenti.

Art. 35 – Pronuncia del Giudice Sportivo

1. Il Giudice sportivo pronuncia senza udienza.
2. Il Giudice sportivo, anche mediante audizioni, assume le informazioni che ritiene utili ai fini della pronuncia. Se rinvia a data successiva la pronuncia ne dà comunicazione agli interessati.
3. La pronuncia è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 36 – Giudizio innanzi alla Corte sportiva di appello

1. Le pronunce del Giudice sportivo nazionale possono essere impugnate con reclamo alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello.
2. Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura federale; esso è depositato presso la Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello entro un termine perentorio di tre giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del giudice di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante.
3. Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il ricorrente formula la relativa richiesta con il reclamo di cui al precedente comma. In tal caso, il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.
4. Il Presidente della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello fissa l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati.
5. Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine di due giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello. Entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati.
6. La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti.
7. Innanzi alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.
8. La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo decide nel merito.
9. La decisione della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello, adottata entro dieci giorni liberi dall'udienza, è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

**CAPO V
GIUDICI FEDERALI****SEZIONE I
NOMINA E COMPETENZA****Art. 37 – Istituzione**

1. Presso la Federazione sono istituiti i Giudici federali.

2. I Giudici federali si distinguono in Tribunale federale e Corte federale di appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.

Art. 38 – Competenza dei Giudici federali

1. Il Tribunale federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale.
2. La Corte federale di appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale federale. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei componenti del medesimo Tribunale.

Art. 39 – Nomina negli Organi di Giustizia federale e composizione degli stessi

1. I componenti degli organi di giustizia federale sono nominati dal Consiglio federale, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) notai;
 - e) avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
3. I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
4. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello, fermo restando quanto previsto dall'art. 26, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, si compongono rispettivamente di cinque e sei componenti; tra questi, per ognuno dei due organi, il Consiglio federale individua colui il quale svolge le funzioni di presidente.
5. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Il Presidente individua e nomina i componenti del collegio per ciascun procedimento. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

SEZIONE II PROCEDIMENTI

Art. 40 - Avvio del procedimento

1. I procedimenti dinanzi al Tribunale federale sono instaurati:
 - a) con atto di deferimento del Procuratore federale;
 - b) con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Art. 41 - Applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento

1. Anteriormente allo svolgimento della prima udienza dinanzi al Tribunale federale, gli incolpati possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.
2. Una volta concluso, l'accordo è sottoposto al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio e congrua la sanzione o

gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. La decisione comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento.

3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva. Non trova altresì applicazione per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona nonché per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

Art. 42 - Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento

1. Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il presidente del collegio fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato, alla Procura federale e agli altri soggetti eventualmente indicati dal presente regolamento la data dell'udienza. Fino a tre giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell'organo di giustizia e l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine, possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
2. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

Art. 43 - Ricorso della parte interessata

1. Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale.
2. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale.
3. Il ricorso contiene:
 - a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
 - b) l'esposizione dei fatti;
 - c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
 - d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
 - e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
 - f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura.

Art. 44 - Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore federale, e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.
2. Le deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio federale, o del Collegio dei revisori dei conti.
3. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

4. Il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi.
5. L'esecuzione delle delibere assembleari o consiliari, qualora manifestamente contrarie alla legge, allo Statuto e ai principi fondamentali del CONI, può essere sospesa anche dalla Giunta nazionale del CONI.
6. Restano fermi i poteri di approvazione delle deliberazioni federali da parte della Giunta nazionale del Coni previsti dalla normativa vigente.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 43, commi 2 e 3, del presente Regolamento. La eventuale pubblicazione della deliberazione nel sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.

Art. 45 - Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso

1. Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il presidente del Tribunale fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati e agli altri soggetti indicati dal presente regolamento, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza.
2. Fino a cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale federale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati, nonché gli altri eventualmente indicati possono prenderne visione ed estrarne copia; possono, inoltre, depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
3. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti e non superiore a trenta giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.
4. Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

Art. 46 - Misure cautelari

1. Il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In tal caso, ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti in un termine all'uopo stabilito.
2. Il Procuratore federale, in presenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza, qualora sussiste il concreto e attuale pericolo che l'incolpando commetta illeciti della stessa specie di quello per cui si procede può, per fatti di particolare gravità, domandare, con richiesta specificamente motivata, al Tribunale l'applicazione della misura cautelare della sua sospensione da ogni attività sportiva o federale ovvero del divieto di esercitare determinate attività nei medesimi ambiti. Quando disposta prima del deferimento, la misura non può comunque eccedere il termine per il compimento delle indagini preliminari, prorogabile una sola volta fino al limite di durata del giudizio disciplinare a norma dell'art. 51, comma 1, i cui termini in tal caso sono ridotti di un terzo. L'istanza di proroga può essere presentata soltanto con l'atto di deferimento. In mancanza di deferimento anteriore al termine di durata della misura cautelare, questa perde efficacia automaticamente alla scadenza anche quando la Procura generale dello sport abbia autorizzato la proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari.
3. Il Tribunale provvede immediatamente sulla domanda cautelare o sull'istanza di proroga del Procuratore federale, in ogni caso con ordinanza motivata. L'ordinanza che applica la

misura cautelare anteriormente al giudizio dispone l'audizione della persona della cui sospensione o interdizione trattasi, la quale ha diritto di farsi assistere da un difensore, non oltre tre giorni, al termine della quale decide se confermare o revocare l'ordinanza. Contro l'ordinanza di conferma della misura cautelare è ammesso il reclamo alla Corte di appello federale entro sette giorni. Al reclamo si applica l'art. 50 in quanto compatibile. L'ordinanza cautelare rimane revocabile in ogni momento, anche d'ufficio. Essa è comunque revocata se il Tribunale ritiene che, all'esito del giudizio, la sanzione irrogabile non sarà superiore al termine di sospensione subita dall'incolpato o comunque più grave dell'interdizione già sofferta per il medesimo fatto.

4. Quando la misura è in atto, con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio o con la dichiarazione della relativa estinzione, la stessa perde sempre efficacia.

Art. 47 - Intervento del terzo

1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per la udienza.
3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.

Art. 48 - Svolgimento dell'udienza e decisione del Tribunale federale

1. L'udienza innanzi al Tribunale federale si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite.
2. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità delle udienze può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'organo procedente, nei casi in cui ricorrano esigenze di ulteriore tutela dei risultati delle indagini relative a procedimenti penali.
3. Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal presidente del collegio. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.
4. Nei giudizi disciplinari, l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo il rappresentante del Procuratore federale.
5. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale.
6. Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, il reclamo alla Corte federale di appello rimane imponibile fino alla pubblicazione della motivazione che avvenga entro il predetto termine.
7. La decisione del Tribunale federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 49 - Assunzione delle prove

1. Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.
2. Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.
3. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal presidente del collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso.
4. Se viene disposta consulenza tecnica, il collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. L'elaborato finale è trasmesso al Tribunale federale ed alle Parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.

Art. 50 - Giudizio innanzi alla Corte federale di appello

1. Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata, ivi compresa la Procura federale, innanzi alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo è depositato presso la Corte federale di appello non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione. Il reclamo e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.
3. Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.
5. La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; anche quando l'impugnazione incidentale è così proposta il collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di quindici giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione debbono essere riunite e trattate congiuntamente.
6. Col reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata. Non è consentita la rimessione al primo giudice. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 48 e 49 del presente Regolamento.
7. Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento a norma del comma 4, l'esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di Garanzia dello sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.
8. Se il reclamo è dichiarato inammissibile ovvero è rigettato l'eventuale cauzione per le spese diviene irripetibile.
9. Per il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, la disciplina delle udienze e la forma dei provvedimenti in generale, si applicano i principi regolatori del codice di procedura civile.
10. La decisione della Corte federale di appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 51 - Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi

1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 46, comma 2.
2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo.
3. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di Garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di Garanzia dello sport.
4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.
5. Il corso dei termini è sospeso:
 - a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;
 - b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario;
 - c) se si procede ad accertamenti di particolare complessità, ove ne facciano congiuntamente richiesta tutte le parti costituite, e per tutto il tempo necessario
 - d) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;
 - e) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.
6. L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.
7. La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore generale dello sport, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di Garanzia dello sport.
8. Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli Organi di Giustizia presso la Federazione entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo.

Art. 52 - Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari

1. Davanti agli Organi di Giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.
3. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.

4. L'efficacia di cui ai commi 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato.
5. In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verificaione.
6. Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli organi di giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all'incidente di falso.
7. In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.

CAPO VI PROCURATORE FEDERALE

SEZIONE I UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

Art. 53 – Composizione dell'Ufficio del Procuratore federale

1. Presso la Federazione è istituito l'Ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli organi di giustizia della Federazione.
2. L'Ufficio del Procuratore si compone di un Procuratore federale, di due Sostituti Procuratori e di un Procuratore Aggiunto.
3. Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
4. I Sostituti Procuratori sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Procuratore federale e sono scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia; il Procuratore aggiunto è nominato dal Consiglio federale, previo parere del Procuratore federale ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
5. Il Procuratore federale, i Sostituti Procuratori e il Procuratore aggiunto durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte.
6. I Sostituti Procuratori e il Procuratore Aggiunto coadiuvano il Procuratore federale. Il Procuratore Aggiunto, inoltre lo sostituisce in caso d'impedimento e può essere preposto alla cura di specifici settori.
7. Gli incarichi presso l'Ufficio del Procuratore federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 dei Principi Fondamentali.

Art. 54 – Nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore federale

1. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale, Procuratore aggiunto e il Sostituto Procuratore, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'articolo 39, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva, nonché in quelle degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli ufficiali delle

forze dell'ordine anche a riposo, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno 2 (due) anni di esperienza nell'ambito sportivo.

2. Il Procuratore federale, il Procuratore aggiunto e i Sostituto Procuratori svolgono le rispettive attribuzioni in piena indipendenza.

Art. 55 – Attribuzioni del Procuratore federale

1. Le funzioni del Procuratore federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.
2. I componenti dell'Ufficio del Procuratore federale in nessun caso possono assistere alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni ovvero godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.
3. La gestione dei fascicoli dei procedimenti disciplinari è effettuata mediante la piattaforma informatica unica di cui all'art. 53, comma 6, del Codice della Giustizia Sportiva. Le modalità di utilizzo della piattaforma sono quelle previste dal Regolamento di cui all'art. 12-ter dello Statuto del CONI.

SEZIONE II AZIONE DISCIPLINARE

Art. 56 - Azione del Procuratore federale

1. Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme della Federazione, nelle forme e nei termini da queste previsti, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione. L'azione non può essere esercitata sulla base di sole denunce anonime.
2. L'archiviazione è disposta dal Procuratore federale se la notizia di illecito sportivo è infondata ovvero se entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore. L'archiviazione è disposta secondo le modalità previste dal comma 4 del successivo art. 59.
3. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L'azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito.
4. Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento e gli comunica gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per presentare una memoria ovvero, se questi non sia stato già audito, per chiedere di essere sentito. In caso di impedimento a comparire personalmente, l'interessato può presentare una memoria sostitutiva entro i due giorni successivi. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal presente regolamento. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.

5. Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

Art. 57 - Prescrizione dell'azione

1. Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore federale non lo eserciti entro i termini previsti dal Codice della Giustizia Sportiva e qui ripresi.
2. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 56, comma 5, il diritto di sanzionare si prescrive entro:
 - a) il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;
 - b) il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;
 - c) il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati;
 - d) il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.
4. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale.
5. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplina ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

Art. 58 – Astensione

1. Il Procuratore federale ha facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.
2. L'autorizzazione all'astensione è data dal Procuratore generale dello sport.

Art. 59 - Svolgimento delle indagini

1. Il Procuratore federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia.
2. A tal fine, iscrive nell'apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti. Il registro deve essere tenuto secondo le modalità prescritte dall'articolo 53 del Codice della Giustizia Sportiva, in quanto compatibili.
3. La durata delle indagini non può superare il termine di sessanta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga di tale termine per la durata di quaranta giorni, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. In casi eccezionali, può autorizzare una ulteriore proroga per una durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione dell'autorizzazione. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono

- sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.
4. Il Procuratore federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento ai sensi dell'articolo 56, comunica entro dieci giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.
 5. Il Procuratore federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità nonché ai soggetti che abbiano presentato denuncia.

Art. 60 - Applicazione consensuale di sanzioni e adozione di impegni senza incolpazione

1. I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura, oppure, ove previsto dall'ordinamento federale, l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati. Il Procuratore federale, prima di addivenire all'accordo, informa il Procuratore generale dello Sport, il quale entro dieci giorni può formulare rilievi.
2. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati, anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore generale dello Sport. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni da parte del Presidente della Federazione, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.
3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva, né per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, né per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

SEZIONE III

RAPPORTI CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA, CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI E CON LA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

Art. 61 - Rapporti con l'Autorità giudiziaria

1. Il Procuratore federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente federale affinché questi informi l'Autorità giudiziaria competente ovvero vi provvede direttamente.
2. Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore federale, gli atti e documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.
3. Qualora il Procuratore federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport.
4. La Procura Generale dello Sport può comunque richiedere l'acquisizione di tali atti o documenti per l'esercizio delle sue specifiche attribuzioni. In caso di accoglimento della richiesta, il Procuratore Generale dello Sport trasmette copia degli atti e dei documenti ricevuti al Procuratore federale

Art. 62 - Rapporti con la Procura Antidoping del coni

1. Il Procuratore federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del CONI nonché con l'ufficio del Pubblico ministero.
2. Il Procuratore federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del CONI, trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura generale dello sport, dandone comunicazione agli uffici interessati.

Art. 63 – Rapporti con la Procura generale dello sport

1. Il Procuratore federale coopera, in spirito di leale collaborazione, con la Procura generale dello sport al fine di assicurare la completezza e tempestività delle indagini; a tal fine, la Procura generale dello Sport, anche su segnalazione di singoli tesserati e Affiliati, può invitare il capo della procura federale, secondo le modalità stabilite nel Regolamento di cui all'art. 12 *ter* dello Statuto del CONI, ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici, provvedendo all'iscrizione nel registro generale dei procedimenti in corso, di cui all'articolo 53, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva. Qualora il medesimo fatto sia oggetto di indagine da parte dell'ufficio del Procuratore federale di più di una Federazione, la Procura generale dello Sport assicura il coordinamento tra gli uffici.
2. La Procura generale dello sport adotta linee guida per prevenire impedimenti o difficoltà nell'attività di indagine e può convocare il Procuratore federale al fine di rendere effettivo il rispettivo potere di promuovere la repressione degli illeciti.
3. Resta fermo il potere di disporre l'avocazione nei termini e con le modalità previste e disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dallo Statuto del CONI.
4. In ogni caso, il Procuratore federale è tenuto al rispetto di quanto previsto nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura Generale dello sport per quanto di propria competenza, con particolare riferimento a quanto previsto dagli artt. 9, 10, 11 e 12 del citato Regolamento.

TITOLO IV**Provvedimenti di clemenza****Art. 64 - Grazia**

1. Competente alla concessione è il Presidente federale.
2. La grazia è un provvedimento particolare che va a beneficio soltanto di un determinato soggetto e presuppone il passaggio in giudicato della decisione adottata.
3. Estingue in tutto o in parte la sanzione irrogata o la commuta in altra più lieve.
4. Non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
5. Per la concessione della grazia deve comunque risultare scontata almeno la metà della sanzione irrogata.
6. Nei casi di radiazione, il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dalla adozione della sanzione definitiva.
7. Il provvedimento può essere adottato solo su domanda scritta dell'interessato, inviata per raccomandata A.R. e indirizzata al Presidente federale.
8. La grazia non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

Art. 65 - Amnistia

1. Competente alla concessione é il Consiglio federale.
2. L'amnistia è un provvedimento generale che estingue l'infrazione e se vi è stata condanna ne fa cessare l'esecuzione. Fa cessare anche le sanzioni accessorie.
3. Nel concorso di più reati si applica ai singoli reati per i quali è concessa.

4. L'estinzione dell'infrazione per effetto dell'amnistia è limitata a quelle commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.
5. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o a obblighi e non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
6. L'amnistia non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

Art. 66 - Indulto

1. Competente alla concessione è il Consiglio federale.
2. L'indulto è un provvedimento generale; non presuppone una condanna irrevocabile.
3. Estingue in tutto o in parte la sanzione irrogata o la commuta in altra più lieve. Non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
4. Nel concorso di più infrazioni si applica una sola volta, dopo aver cumulato le sanzioni.
5. La sua efficacia è limitata alle infrazioni commesse al tutto il giorno precedente la data del provvedimento salvo che questo stabilisca una data diversa.
6. L'indulto può essere sottoposto a condizioni o ad obblighi e non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
7. L'indulto non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

TITOLO V

Ulteriori procedimenti

Art. 67 – Revisione e revocazione

1. Contro le decisioni della Corte federale appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero qualora il ricorso non sia stato accolto è ammesso il giudizio di revisione, quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.
2. Le altre decisioni della Corte federale di appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero qualora il ricorso non sia stato accolto possono essere revocate, su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante.
3. Il termine per proporre la revisione o la revocazione decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento. In ogni caso, il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte federale di appello. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
4. Fuori dei casi precedenti, nessuna decisione di organi di giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per la impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione nel merito.
5. La revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione dell'organo di giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport.

Art. 68 - Ricusazione ed astensione

1. Ciascun componente degli organi di giustizia può essere ricusato dalle parti nei seguenti casi:
 - a) se ha interesse alla questione sottoposta alla sua cognizione;

- b) se egli stesso o il coniuge è prossimo congiunto di una delle parti sottoposta alla sua cognizione;
 - c) se ha grave inimicizia o motivi di dissidio con le parti della questione sottoposta alla sua cognizione;
 - d) se ha dato consigli o manifestato pareri sull'oggetto della controversia, prima della instaurazione del giudizio;
 - e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione;
 - f) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza, egli ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto della imputazione;
 - g) se un suo parente prossimo o del coniuge svolge oppure ha svolto negli ultimi due quadrienni olimpici funzioni di Procuratore federale.
2. Ciascun componente degli organi di giustizia è tenuto ad astenersi nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) e g) .
 3. Ha inoltre l'obbligo di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
 4. Il ricorso per la ricusazione, contenente i motivi specifici ed i mezzi di prova, deve essere proposto entro cinque giorni da quando l'interessato viene a conoscenza dell'organo giudicante.
 5. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza del termine predetto, il ricorso può essere inoltrato fino al giorno prima di quello fissato per la decisione.
 6. Nel caso in cui la dichiarazione di astensione o la ricusazione è accolta, il giudice non potrà compiere alcun atto ed il procedimento sarà sospeso.
 7. Il ricorso per la ricusazione si considera non proposto quando il Giudice, prima della pronuncia, dichiara di astenersi. Il ricorso per la ricusazione dovrà essere accompagnato dalla tassa il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio federale.
 8. Sulla ricusazione dei componenti del Giudice sportivo nazionale decide la Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello, in tutti gli altri casi decide la Corte federale di appello in funzione propria, per i componenti della Corte federale di appello, la stessa eventualmente integrata con membri nominati *ad hoc* dal Consiglio federale. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se ed in quale parte gli atti compiuti dal Giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia.
 9. Non è ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla stessa.
 10. Il Procuratore federale non può essere ricusato per alcun motivo, ma ha l'obbligo di astenersi per gravi ragioni di convenienza.

Art. 69 – Riabilitazione – Procedimento e condizioni

1. La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna
2. E' emesso dalla Corte federale di appello su istanza del condannato, da presentarsi al medesimo organo, in presenza delle seguenti condizioni:
 - che siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta;
 - che in tale periodo il condannato abbia dato costante prova di buona condotta.
3. Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente. La Corte federale di appello acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti.
4. La Corte federale di appello si pronuncia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza. La decisione deve essere depositata entro 15 giorni dalla pronuncia presso la Segreteria degli Organi di Giustizia che provvede alla trascrizione nel casellario federale. Provvede, inoltre, nel termine di 7 giorni, a darne comunicazione all'istante a mezzo raccomandata A.R.
5. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.

6. La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro 7 anni una infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni, o la radiazione, o se venga condannato per l'uso di sostanze o metodi dopanti. Sulla revoca decide la Corte federale di appello dietro ricorso di parte comunicato all'interessato, qualora la revoca non sia stata disposta dal giudice che ha comminato la nuova condanna.

TITOLO VI

Arbitrato

Art. 70 – Collegio Arbitrale

1. Le controversie interindividuali di natura meramente patrimoniale tra gli affiliati ed i tesserati della FIDAL possono essere devolute ad arbitri.
2. Colui che intende avvalersi di detta procedura è tenuto a nominare il proprio arbitro ed a richiedere alla controparte la nomina del secondo arbitro entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. I due arbitri provvedono alla nomina del terzo arbitro con funzione di presidente. Il Presidente della Corte federale di appello formalizza le nomine, provvedendo autonomamente in mancanza.
4. Il collegio arbitrale provvede alla convocazione delle parti ed alla istruttoria applicando, per quanto compatibili, le norme del presente regolamento di giustizia.
5. Il Collegio compie tutti gli atti di istruzione necessari con libertà di forma e pronuncia il lodo entro 90 giorni dalla nomina del Presidente. Il lodo, sottoscritto almeno dal presidente e da un componente, ma deliberato da tutti, è depositato entro dieci giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria Generale, che ne darà tempestiva comunicazione alle parti.
6. In caso di sostituzione per impedimento, decadenza o dimissioni del Presidente o di uno o ambedue i componenti, la sostituzione non comporta il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti.
7. Le dimissioni pronunciate successivamente all'assunzione del dispositivo non esplicano nessuna efficacia sulla decisione stessa.
8. Si intende qui richiamato il contenuto dell'art'41 dello Statuto ed il regolamento per le procedure arbitrali.

Art. 71 – Collegio di Garanzia dello Sport

1. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a 90 giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12-bis dello Statuto del CONI.
2. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione dei norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.
3. Il Collegio di Garanzia dello Sport giudica altresì le controversie ad esso devolute dalle altre disposizioni del Codice della Giustizia Sportiva, da delibere della Giunta nazionale del CONI nonché dallo Statuto e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali, anche di tipo arbitrale, definite d'intesa con il CONI. Giudica inoltre le controversie relative agli atti e ai provvedimenti del CONI nonché le controversie relative all'esercizio delle funzioni dei componenti della Giunta Nazionale del CONI. Nei casi di cui al presente comma, il giudizio si svolge in unico grado. Si applica l'art. 33 del Codice della Giustizia Sportiva in quanto compatibile.
4. Il procedimento è disciplinato dagli artt. 54 e ss. del Codice della Giustizia Sportiva, nonché dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport.

TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 72 – Disposizioni transitorie

1. Entro l'inizio della prima stagione sportiva successiva all'approvazione dello Statuto federale e del Regolamento di Giustizia, come modificati in attuazione del Codice della Giustizia Sportiva, il Consiglio federale provvede a riassegnare i componenti degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale precedentemente in carica, purché in possesso dei requisiti previsti, ai nuovi organi di giustizia e alla rispettiva procura, fino alla scadenza del mandato e comunque non oltre la scadenza del quadriennio olimpico. Di tali atti è data immediata comunicazione al CONI.
2. Fino all'entrata in vigore dello Statuto e del Regolamento di Giustizia, come modificati in attuazione del Codice della Giustizia Sportiva, i procedimenti davanti agli organi di giustizia presso la Federazione continuano a svolgersi in base alle disposizioni previgenti.
3. Le disposizioni di cui all'art. 15, commi 6 e 8, e all'art. 18, comma 1, si applicano altresì ai componenti in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, i quali dovranno rendere entro 30 giorni le conseguenti dichiarazioni, anche in relazione alle eventuali sopravvenute incompatibilità.

Art. 73 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° aprile 2016, fatte salve le attribuzioni del CONI.

Sommario

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA.....	1
TITOLO I.....	2
Art. 1 – Disposizioni Generali sulla giustizia sportiva.....	2
Art. 2 – Definizioni.....	3
Art. 3 – Fonti normative.....	3
TITOLO II.....	3
Art. 4 – Comunicati ufficiali FIDAL.....	3
Art. 5 – Sanzioni disciplinari.....	3
Art. 6 – Sospensione cautelare.....	4
Art. 7 – Criteri per la determinazione delle sanzioni - Motivazione delle decisioni.....	4
Art. 8 – Casellario disciplinare.....	5
Art. 9 – Circostanze attenuanti ed aggravanti.....	5
Art. 10 – Concorso di circostanze.....	5
Art. 11 – Valutazione delle circostanze.....	6
Art. 12 – Recidiva.....	6
Art. 13 – Termini – Cause estintive di violazioni e sanzioni.....	6
Art. 14 – Inosservanza delle sanzioni.....	6
TITOLO III.....	7
CAPO I.....	7
Art. 15 – Principi generali del processo sportivo.....	7
Art. 16 – Organi di Giustizia e altri organi dei procedimenti.....	8
Art. 17 – Attribuzioni.....	8
Art. 18 – Commissione federale di garanzia.....	8
CAPO II.....	9
Art. 19 - Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia.....	9
Art. 20 - Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia.....	9
Art. 21 - Ufficio del gratuito patrocinio.....	9
CAPO III.....	9
Art. 22 – Poteri degli organi di giustizia.....	9
Art. 23 – Condanna alle spese per lite temeraria.....	10
Art. 24 – Comunicazioni.....	10
Art. 25 – Segreteria degli Organi di giustizia presso la Federazione.....	10
CAPO IV.....	11
SEZIONE I.....	11
Art. 26 – Istituzione.....	11
Art. 27 - Competenza dei Giudici sportivi.....	11
Art. 28 - Articolazione funzionale e del Giudice sportivo nazionale.....	11
Art. 29 - Nomina del Giudice Sportivo.....	11
Art. 30 – Nomina della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello e composizione della stessa.....	12
SEZIONE II.....	12
Art. 31 – Avvio del procedimento innanzi al Giudice sportivo.....	12

<u>Art. 32 – Istanza degli interessati</u>	12
<u>Art. 33 – Fissazione della data di decisione</u>	12
<u>Art. 34 – Disciplina del contraddittorio con gli interessati</u>	12
<u>Art. 35 – Pronuncia del Giudice Sportivo</u>	13
<u>Art. 36 – Giudizio innanzi alla Corte sportiva di appello</u>	13
<u>CAPO V</u>	13
<u>SEZIONE I</u>	13
<u>Art. 37 – Istituzione</u>	13
<u>Art. 38 – Competenza dei Giudici federali</u>	14
<u>Art. 39 – Nomina negli Organi di Giustizia federale e composizione degli stessi</u>	14
<u>SEZIONE II</u>	14
<u>Art. 40 - Avvio del procedimento</u>	14
<u>Art. 41 - Applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento</u>	14
<u>Art. 42 - Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento</u>	15
<u>Art. 43 - Ricorso della parte interessata</u>	15
<u>Art. 44 - Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni</u>	15
<u>Art. 45 - Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso</u>	16
<u>Art. 46 – Misure cautelari</u>	16
<u>Art. 47 - Intervento del terzo</u>	17
<u>Art. 48 - Svolgimento dell'udienza e decisione del Tribunale federale</u>	17
<u>Art. 49 - Assunzione delle prove</u>	17
<u>Art. 50 - Giudizio innanzi alla Corte federale di appello</u>	18
<u>Art. 51 - Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi</u>	19
<u>Art. 52 - Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari</u>	19
<u>CAPO VI</u>	20
<u>SEZIONE I</u>	20
<u>Art. 53 – Composizione dell'Ufficio del Procuratore federale</u>	20
<u>Art. 54 – Nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore federale</u>	20
<u>Art. 55 – Attribuzioni del Procuratore federale</u>	21
<u>SEZIONE II</u>	21
<u>Art. 56 - Azione del Procuratore federale</u>	21
<u>Art. 57 - Prescrizione dell'azione</u>	22
<u>Art. 58 – Astensione</u>	22
<u>Art. 59 - Svolgimento delle indagini</u>	22
<u>Art. 60 - Applicazione consensuale di sanzioni e adozione di impegni senza incolpazione</u>	23
<u>SEZIONE III</u>	23
<u>Art. 61 - Rapporti con l'Autorità giudiziaria</u>	23
<u>Art. 62 - Rapporti con la Procura Antidoping del coni</u>	24
<u>Art. 63 – Rapporti con la Procura generale dello sport</u>	24
<u>TITOLO IV</u>	24
<u>Art. 64 - Grazia</u>	24
<u>Art. 65 - Amnistia</u>	24
<u>Art. 66 - Indulto</u>	25

*Alessandro Cherubini*

<u>TITOLO V</u>	25
<u>Art. 67 – Revisione e revocazione</u>	25
<u>Art. 68 - Ricusazione ed astensione</u>	25
<u>Art. 69 – Riabilitazione – Procedimento e condizioni</u>	26
<u>TITOLO VI</u>	27
<u>Art. 70 – Collegio Arbitrale</u>	27
<u>Art. 71 – Collegio di Garanzia dello sport</u>	27
<u>TITOLO VII</u>	28
<u>Art. 72 – Disposizioni transitorie</u>	28
<u>Art. 73 – Disposizioni finali</u>	28

*h**h*